

Accordo Quadro, senza successiva rinegoziazione (ex art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016), con unico operatore della durata di 48 mesi per l'esecuzione di interventi di manutenzione programmi di manutenzione programmata dell'infrastruttura ferroviaria dei Porti di Trieste e Monfalcone – Progetto AdSP 1904.

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito, anche, Codice), da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (per brevità Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal Segretario Generale dott. Mario Sommariva, nato a Genova il 5 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, delegato, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1590 del 23 agosto 2019 del Presidente dell'Autorità, documento allegato in copia fotostatica in formato .pdf al presente atto sub “A” per farne parte integrante e sostanziale, e
- _____ (per brevità _____ o Appaltatore) con sede legale in _____ – via _____ n. _____, iscritta con il proprio numero di codice fiscale _____ all'Ufficio del Registro delle Imprese di _____ e con il n. _____ al Repertorio Economico Amministrativo, giusta dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ (___) il giorno _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa.

Premesso

- che il Presidente dell'Autorità, con deliberazione n. n. 160/2020 del 09/04/2020, ha autorizzato, tra l'altro, l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento l'esecuzione degli “interventi di manutenzione programmata dell'infrastruttura ferroviaria dei Porti di Trieste e Monfalcone – Prog. AdSP MAO n. 1904”, per l'importo a base d'appalto di 2.478.373,64 Euro, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) e dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza successiva rinegoziazione ex art. 54, comma 3 del citato D.lgs.), da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2 del citato D.lgs.;
 - che l'Autorità, con bando di gara di data _____, ha indetto la gara in questione;
 - che, terminati i lavori della Commissione con la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa _____, per l'importo complessivo di _____ Euro, il Presidente dell'Autorità, con deliberazione n. _____ del _____, tra l'altro, ha approvato l'aggiudicazione dei lavori alla citata società per detto importo e la stipula del relativo accordo quadro;
 - che _____ ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della stipula, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - che _____ è iscritta alla “white list” istituita presso la Prefettura di _____;
- che _____ conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la società nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in volta disposti con appositi ordini di servizio applicativi, nei quali saranno precisati l'oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, i loro importi ed il luogo di esecuzione;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il CSA e l'Elenco Prezzi Unitari, nonché gli ulteriori atti della procedura, inclusa l'offerta tecnica prodotta in sede di gara, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini di servizio applicativi per i lavori di manutenzione sistemica e su chiamata all'armamento ferroviario del comprensorio del Porto di Trieste e ciò secondo le condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e gli atti tutti richiamati dal presente Accordo.
3. L'Autorità, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa [eventualmente Consorzio/A.T.I. composta tra.....(mandataria)/.....(mandante).....(mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui sopra sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e alle condizioni tutte contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti lavori sulla base di specifici eventuali ordini di servizio che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle necessità dell'Autorità.
4. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Autorità nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di lavori di manutenzione per un quantitativo minimo predefinito.
5. L'Appaltatore invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che l'Autorità, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Art. 2) Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi previo invio di appositi ordini di servizio applicativi, consistono in lavori di manutenzione programmata e su chiamata ascrivibili anche alla categoria OS29 relativa all'armamento ferroviario, ove per:
 - manutenzione programmata si intende, a titolo esemplificativo: riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi/parti dell'infrastruttura, nonché quelle complementari e necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti;
 - manutenzione su chiamata si intende l'esecuzione di interventi finalizzati al ripristino della regolarità e della sicurezza della circolazione ferroviaria.

2. I suddetti lavori, di seguito più nel dettaglio descritti, ancorché non esaustivamente, avranno le caratteristiche tecniche più puntualmente definite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei singoli ordini di servizio applicativi e riguardano:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

A) Predisposizione e tenuta del Registro delle Verifiche, controlli ed interventi dell'impianto ferroviario.

B) Manutenzione quindicinale:

- sfalcio e pulizia delle aree di competenza da eseguirsi con prodotti ed attrezzature idonee, su tutta la superficie del raccordo ferroviario in concessione, ogni onere compensato per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso il trasporto dei materiali delle erbe tagliate a idonea discarica;
- spalmatura con miscela lubrificante degli organi di movimento dei deviatoi;
- manutenzione segnaletica ferroviaria orizzontale e verticale nel porto;
- rimozione di eventuali rifiuti/ostacoli da eseguirsi su tutta l'area portuale.

C) Manutenzione mensile:

- verifica e controllo degli impianti ferroviari da eseguirsi a campione e su indicazione della Direzione Lavori, regolarmente verbalizzata e atta a prevenire eventuali disservizi alla manovra ferroviaria.

D) Manutenzione mensile:

- stringimento degli organi di attacco e serraggio degli organi di giunzione con sostituzione e/o aggiunta dei materiali metallici minuti ordinari e speciali che risultassero deteriorati o mancanti;
- verifica e controllo luci di dilatazione, verifica e controllo intervie;
- pulizia e spurgo dei fossi, cunette e canalette lungo la linea;
- smontaggio delle ganasce di giunzione, previa lubrificazione delle chiavarde, raschiatura delle superfici interne delle ganasce e delle rotaie, esame della estremità delle rotaie per rilevarne eventuali lesioni, spalmatura con miscela lubrificante delle superfici ripulite e ricollocazione in opera delle ganasce in posizione invertita.

E) Manutenzione trimestrale:

- verifica e controllo sistematico dei binari e dei deviatoi con controllo dello scartamento, del livello piano-altimetrico e dello stato d'uso del raccordo.

F) Revisione annuale:

- Revisione generale (materiali esclusi e compensati a parte) con cadenza annuale dei deviatoi maggiormente sollecitati (si veda E.P.U. voce 2) nell'impianto del Porto di Trieste.

Le tipologie interessate saranno le seguenti:

1. Deviatoio semplice;
2. Deviatoio doppio;
3. Deviatoio intersezione doppia.

Elenco deviatoi interessati:

- 203 60UNI/170/0.12 sinistro PARTENZE (Binario n. 1 piazzale centrale)
- 208 a/b ID60UNI/170/0.12 PARTENZE (Radice fulcro tra i tre piazzali)
- 209 a/b ID60UNI/170/0.12 SILOS (Radice fulcro tra i tre piazzali)
- 213 ID60UNI/170/0.12 TRAVERSATA (Radice fulcro tra i tre piazzali)
- 1 50UNI/170/0.12 sinistro VARCO IV (Radice molo VII scambio diramazione)

- 127 a/b 46UNI/170/0.12 sinistro PARTENZE (Deviatoio a mano che collega la testa della 1 Partenze al Varco 3)
- 130 50UNI/170/0.12 destro PARTENZE (Deviatoio a mano destra che collega la testa della 2 Partenze)
- 136 50UNI/170/0.12 destro PARTENZE (Deviatoio a mano destra che collega la testa della 3 Partenze)
- 138 50UNI/170/0.12 destro PARTENZE (Deviatoio a mano destra che collega la testa della 4 Partenze)
- 193 46UNI/170/0.12 destro PARTENZE (Deviatoio a mano destra che collega la testa della 5 Partenze)
- 197 60E1/170/0,12 destro CANCELLO (Deviatoio a mano destra che collega l'asta del Varco 3 alla traversata)

L'elenco potrà essere integrato a discrezione della Direzione Lavori e compensato sempre secondo quanto previsto nel E.P.U.

Tutti gli interventi dovranno essere verbalizzati come da indicazione della Direzione Lavori e riportati nella documentazione di cantiere in conformità a quanto previsto nel Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Autorità, mediante personale formato ed abilitato ad operare secondo le competenze ANSF.

MANUTENZIONE SU CHIAMATA

Interventi da eseguire, qualora richiesto dall'Autorità, nei seguenti termini:

- a) Entro 4 (quattro) ore per intervento con personale ed attrezzature manuali
- b) Entro 12 (dodici) ore per interventi con macchine operatrici.

In tali circostanze, e solo in questo caso, sarà corrisposta all'Appaltatore una maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulle voci dell'elenco prezzi e di tariffa dei lavori a misura e dei noleggi contabilizzate.

Altri interventi su chiamata potranno essere richiesti senza carattere d'urgenza e ricompensati sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari di progetto, dedotto il ribasso offerto, ovvero, qualora non applicabile, facendo riferimento alla TARIFFA DEI PREZZI "BA" e TARIFFA DEI PREZZI "AM" edite da RFI nell'ultima edizione emessa (attualmente Edizione 2020).

Gli interventi, a titolo non esaustivo, sono:

- livellamento dei binari e deviatoi;
- rinnovamento deviatoi;
- ricambio a sé stante saltuario di rotaie;
- risanamento della massicciata a sé stante di brevi tratti di binario mediante vagliatura o asportazione totale ed eventuale scudatura;
- revisione generale binari e deviatoi;
- ricambio saltuario o continuo a sé stante di traverse;
- demolizione e ricostruzione PL, passaggi a raso ecc.;
- regolazione termica del binario;
- saldatura delle rotaie;
- ripristino sentieri pedonali e pulizia cunette a sé stante;
- costruzione e demolizione di brevi tratti di binario;

- sostituzione totale traverse, con contemporaneo risanamento della massicciata, di brevi tratti di binario;
- carico e scarico di materiali d'armamento, anche non occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui ai punti precedenti;
- rifacimento e/o rinnovamento, con risanamento della massicciata, di brevi tratti di binario;
- limitati interventi alle opere civili necessari al ripristino delle condizioni standard del piano di piattaforma, alla difesa del corpo stradale ed al ripristino dei marciapiedi;
- interventi accessori di completamento che si rendessero necessari per la perfetta esecuzione.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto a provvedere:

- alla fornitura di modeste quantità di pietrisco di cava;
- alla fornitura di modeste quantità di materiali d'armamento;
- a provvedere allo smaltimento dei materiali dichiarati fuori uso ricavati dai lavori sopraindicati (con esclusione dei materiali ferrosi che restano di proprietà dell'Autorità Portuale di Trieste).

A titolo esemplificativo:

- Materiale ferroso costruito da spezzoni di rotaie, parti di deviatoio e materiale minuto (piastre, caviglie, rosette, chiavarde, ganasce ecc.) da smaltire tramite trasporto in fonderia a carico dell'impresa esecutrice dei lavori: gli oneri sono compresi e compensati nelle voci di elenco prezzi;
- Materiale terroso misto a parti di pietrisco ferroviario proveniente dalla vagliatura della massicciata e dallo scavo per il rinnovamento di binari e deviatoi, da smaltire in discariche autorizzate. Gli oneri per il carico, scarico, trasporto, indennità di discarica e tributi sono compresi e compensati nelle relative voce di elenco prezzi;
- Traverse in legno impregnate, sostituite in fase di rinnovo e risanamento di binari e deviatoi nonché dalla demolizione dai tratti di binario dismessi, da smaltire in discariche autorizzate in qualità di rifiuto speciale. Gli oneri per il carico, scarico, trasporto, indennità di discarica e tributi trovano compensazione nella specifica voce prevista nell'elenco prezzi.

Le opere di competenza di ciascuna suddivisione possono consistere in interventi singoli o essere comprese in lavori complessivi.

3. L'Accordo riguarda l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al presente Accordo, al Capitolato Speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta nei singoli ordini di servizio applicativi.

I lavori oggetto del presente Accordo Quadro interessano i presidi riportati nella planimetria allegata al CSA e comunque tutti gli impianti ferroviari siti in aree portuali del comprensorio del Porto di Trieste.

Art. 3) Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. L'Autorità si riserva di estendere la durata dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi, fermo ed impregiudicato il limite massimo di importo a base dell'Accordo Quadro. A tale fine l'Autorità comunicherà all'operatore economico l'intendimento di estendere la durata dell'Accordo Quadro per

- l'ulteriore periodo entro e non oltre 3 (tre) mesi antecedenti la data di scadenza dei 48 mesi.
3. L'Accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al p.to 1, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.
 4. L'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché l'Autorità non darà esecuzione agli ordini di servizio applicativi.
 5. Alla scadenza del termine l'Accordo cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale dell'importo massimo di cui al successivo art. 4. In tal caso l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa né alcun indennizzo o qualsivoglia compenso in ordine ad un ipotetico quantitativo minimo di interventi da eseguire in attuazione del presente Accordo.
 6. Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stato emesso l'apposito ordine di servizio applicativo e/o assunto l'impegno contabile della relativa spesa. Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione (fatta eccezione a quanto in appresso indicato) ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
 7. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con ordini di servizio applicativi emessi dalla Stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.
 8. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
 9. Non potranno essere emessi ordini di servizio applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo.
 10. Qualora l'Autorità, alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro, per motivi ad essa non imputabili, non avesse ancora concluso le relative procedure per il nuovo affidamento, avrà facoltà di prorarre la durata dell'Accordo alle medesime condizioni per il tempo necessario ad ultimare le procedure di affidamento di un nuovo Accordo ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016. Pertanto alla scadenza dell'Accordo l'Appaltatore, qualora richiesto dall'Autorità, garantisce la propria disponibilità ad eseguire eventuali interventi di manutenzione alle stesse condizioni e modalità e/o a condizioni più favorevoli alla Stazione appaltante senza soluzione di continuità per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
 11. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo ordine di servizio applicativo.
 12. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
 13. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito ai precedenti commi 6 e 9.
 14. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'Autorità si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di validità, senza alterarne la natura generale, affidando all'appaltatore, senza una nuova procedura, ulteriori lavorazioni previste in progetto aventi le medesime caratteristiche tecniche e realizzative di quelle oggetto del presente appalto, per un importo complessivo massimo pari al 20% dell'importo stimato a base di gara, alle medesime condizioni ed applicando il ribasso percentuale offerto.

Art. 4) Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro

1. Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del presente Accordo Quadro è pari ad Euro 2.409.948,64 di cui € 68.425,00 per oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso d'asta, IVA e compensi per l'eventuale attività di progettazione esclusi per l'intera durata dell'Accordo Quadro incluso il periodo opzionale.

2. Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati con i singoli ordini di servizio applicativi in esecuzione del presente Accordo Quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

3. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

4. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici ordini di servizio applicativi dalla Stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordini di servizio applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

5. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016, l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli ordini di servizio applicativi.

Art. 5) Allegati all'Accordo Quadro e rinvio alla normativa vigente

1. Il Capitolato Speciale d'appalto, l'Elenco Prezzi Unitari, le relazioni e gli elaborati presentati in sede di offerta (tecnica) dall'aggiudicatario, che sono da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente Accordo Quadro, contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli interventi di manutenzione.

2. In occasione degli affidamenti dei singoli interventi di manutenzione, il Capitolato Speciale potrà essere adeguato alle loro specificità ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento.

3. Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi Unitari dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

4. Qualora in fase di affidamento dell'intervento dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista negli elenchi prezzi, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 32, comma 2, del DPR n. 207/2010 ovvero mediante l'utilizzo quale prezzario di riferimento della TARIFFA DEI PREZZI "BA" E TARIFFA DEI PREZZI "AM armamento" edita da RFI nell'edizione più recente (ad oggi ANNO 2020). Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo Quadro si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016, al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 6) Definizione dei singoli interventi di manutenzione

1. Per l'individuazione dei singoli interventi di manutenzione da affidare all'Appaltatore in attuazione del presente Accordo Quadro, si farà riferimento alle specifiche tecniche e/o alla definizione progettuale.

2. I lavori di manutenzione di cui al presente Accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche esposte nei singoli ordini di servizio applicativi o, se del caso, sulla base del solo progetto qualora predisposto.

3. Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun ordine di servizio applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegare o richiamate nel presente Accordo, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.

Art. 7) Modalità di affidamento dei singoli interventi di manutenzione

1. L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un

nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è concluso con un unico operatore economico.

2. L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverrà mediante appositi ordini di servizio applicativi inviati dall'Autorità, che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo Quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione dell'Appaltatore.

3. In detti ordini di servizio applicativi saranno indicati:

- luogo di esecuzione dei lavori;
- oggetto dei lavori;
- specifiche tecniche dell'intervento (o progetto qualora predisposto);
- eventuale indicazione se i lavori rientrano nell'ambito di nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. In tal caso sarà onere della Stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato;
- durata stimata dei lavori;
- importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza ed eventuale indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessità;
- ogni altra indicazione ritenuta necessaria dall'Autorità per la migliore esecuzione dei lavori di manutenzione.

4. Per i lavori di somma urgenza, ferma ed impregiudicata l'esigenza della pronta reperibilità da garantire secondo quanto previsto nel Capitolato speciale, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il tecnico si recherà prima sul luogo, disporrà, contemporaneamente alla redazione di apposito verbale, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

5. Il Responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo ordine applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle. I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito una PEC riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal Responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà intervenire, ove necessario, su indicazione dell'Autorità, anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell'anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l'esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all'articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall'Appaltatore in base al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l'Appaltatore comunichi alla Stazione appaltante, prima della firma del contratto, il numero del call center, qualora esista, dedicato al servizio di reperibilità o in alternativa il numero del proprio referente tecnico qualificato e responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito. Tale reperibilità telefonica dovrà essere attiva ventiquattro ore al giorno 365 giorni l'anno.

Per gli interventi urgenti, salvo quanto previsto in sede di offerta tecnica, dovrà essere garantita, salve esigenze particolari, la disponibilità minima di n. 1 operaio specializzato dotato dell'attrezzatura necessaria all'intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia, entro il tempo sopraindicato.

Qualora la Direzione Lavori ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell'intervento, l'Appaltatore dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta concordati. L'Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravii da ciò derivanti.

Art. 8) Esecuzione dei singoli interventi di manutenzione

1. L'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo e dei successivi ordini di servizio esecutivi dell'Accordo.
3. L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività ferroviarie ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con l'Autorità, tutte le metodologie che risultino necessarie al fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi. L'Appaltatore si impegna ad attuare e rispettare tutte le azioni, misure, accorgimenti a tal fine previste nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara e che costituisce parte integrante del presente Accordo. Inoltre, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni che saranno oggetto dei singoli ordini di servizio applicativi a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.
4. L'Appaltatore dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all'operatività del traffico ferroviario.
5. Nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione previsti dai singoli ordini applicativi, l'Autorità potrà di volta in volta affidare ulteriori interventi manutentivi necessari e non programmati, d'importo non superiore a Euro 40.000,00, che l'Appaltatore si impegna ad eseguire in conformità alle indicazioni dell'Autorità medesima, applicando gli Elenchi Prezzi di riferimento.
6. L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità dell'Autorità, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
7. Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli interventi dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata di saldo per quel singolo intervento. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 15, comma 3 del DM 49/2018

Art. 9) Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva ai sensi art. 103 del Codice ed agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, mediante la stipula di una cauzione (*fideiussione*) bancaria/assicurativa, in misura pari a € rilasciata da
....

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove venga meno in tutto o in parte.

Visto l'art. 103 e 93, comma 7, Codice, l'importo della cauzione è ridotto del [del 50%

in quanto all'Appaltatore è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000] - [del 50 % in quanto l'Appaltatore è una microimpresa, piccola, media impresa e raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinari costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese,] – [30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001] – [del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067], come segnalato in sede di offerta.

Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

2. La cauzione garantisce l'impegno dell'Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli interventi oggetto del presente Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali ordini di servizio applicativi che l'Autorità determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei medesimi e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Stazione appaltante nei casi di risoluzione o di applicazione di penali. L'Autorità ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice.

3. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito dell'intero Accordo Quadro, permane, ai sensi della predetta norma, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo ordine applicativo stipulato. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente Accordo Quadro non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo ordine di servizio applicativo stipulato.

4. Qualora, a seguito dell'Accordo Quadro non venga affidato alcun ordine di servizio applicativo, il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'Accordo Quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'Accordo Quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

5. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice, la Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

6. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo ordine di servizio applicativo stipulato.

Art. 10) Penali

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nei singoli ordini di servizio applicativi, sarà comminata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'ordine di servizio applicativo. Tale penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci

per cento) dell'importo contrattuale. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla data di consegna, l'Amministrazione provvederà all'avvio delle procedure per la risoluzione dell'Accordo Quadro e incamererà la cauzione di cui al precedente art. 9.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nell'ordine di servizio applicativo, salva espressa deroga;

b) nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori (dichiarazioni di conformità, *as built*, ecc.).

3. La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito ai ritardi o ai mancati adempimenti di cui al comma 2 affinché provveda a contestare all'Appaltatore l'evento.

5. A seguito della predetta contestazione, è ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore che deve essere formulata entro 10 (dieci) giorni dalla relativa contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali contestate. In tal caso si apre un sub-procedimento in contraddittorio al fine di accertare se il ritardo o il mancato adempimento siano o meno imputabili al medesimo Appaltatore oppure se le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Al termine del contraddittorio, sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

Art. 11) Intesa per la legalità

1. L'appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l'Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. In particolare, si informa codesto Operatore che:

- a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, le stazioni

appaltanti potranno avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;

- b. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;
 - b) L'appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
 - c) la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).
3. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
 4. Inoltre L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.
 5. L'appaltatore accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..
 6. L'appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Art. 12) Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. L'Autorità potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro nei casi previsti dall'art. 108, D.Lgs. 50/2016. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione.

2. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'Appaltatore, l'Autorità avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

3. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di ulteriori interventi di manutenzione. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, l'Autorità si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dell'Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara.

Art. 13) Risoluzione dell'Accordo Quadro per casi diversi da quelli di cui all'art. 108, D.Lgs. 50/2016.

1. La Stazione appaltante potrà risolvere di diritto, ex art. 1467, cod. civ., l'Accordo Quadro anche in caso di evento occorso in un singolo ordine di servizio applicativo ed un tanto comporterà la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione.

2. In particolare, l'Autorità ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro mediante PEC con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione di lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffida, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale, ivi compreso il caso di gravi o ripetute violazioni dei piani della sicurezza da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore;
 - e) sospensione dei lavori e mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dagli ordini di servizio applicativi;
 - g) subappalto abusivo, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Accordo Quadro e allo scopo dei lavori;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti l'Accordo Quadro e delle ingiunzioni impartite dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
 - j) non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara ivi compreso il caso di esito positivo della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione;
 - k) in caso di cessione in tutto o in parte del contratto.
3. Per i casi sopra indicati, si applicherà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera d) n. 1, l'art. 110, commi

1 e 2, del Codice (scorrimento in graduatoria).

4. L'Accordo Quadro è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che ne inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'Appaltatore, l'Autorità avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

6. Sia nel caso di recesso dall'Accordo Quadro, sia nel caso di dichiarata risoluzione dell'Accordo Quadro da parte dell'Autorità, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenza controversia tra le Parti, l'Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possono eventualmente competere per la sua qualità di codetentore dell'area ove si svolgono i lavori e si obbliga quindi all'immediata riconsegna dei lavori e dell'area di cantiere nello stato in cui si trovano.

7. Nei casi sopra indicati, saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo.

Art. 14) Subappalto

1. I lavori di manutenzione oggetto del presente Accordo Quadro possono essere subappaltati con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e nella documentazione di gara.

2. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente alla Stazione appaltante, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

3. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tuttavia laddove il subappaltatore o cottimista fosse uno dei soggetti di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice (quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente), l'Autorità provvederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore o cottimista.

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,

prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL;
- elementi per la richiesta del DURC;
- copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'Appaltatore.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili e subappaltabili.

7. Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a e 100.000,00 (centomila/00 euro) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. È onere dell'Appaltatore, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi della normativa vigente.

9. L'Appaltatore deve corrispondere gli oneri di sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

10. È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

11. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 15) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario dedicato sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto è il seguente: codice iban..... e indica il Sig., nato a il codice fiscale come soggetto autorizzato a operare su di esso.

3. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate dall'Appaltatore entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione

sostituiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Stazione appaltante non potrà eseguire pagamenti in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati e, in tal caso, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

4. La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i..

5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia territorialmente competente.

Art. 16) Direttore tecnico e rappresentanti dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. n. 145/2000 (d'ora in avanti C.G.A.); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo.

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Accordo Quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. I soggetti indicati dall'Appaltatore ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati dei necessari titoli professionali in relazione alla tipologia degli interventi da eseguire.

7. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:

- a) coordinare tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) rapportarsi con il Direttore dei lavori dell'Autorità per trattare e concordare le azioni inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Accordo;
- c) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- d) garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell'appalto;
 - e) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
 - f) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
 - g) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
8. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
9. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente Accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Art. 17) Corrispettivi

1. Gli ordini di servizio applicativi del presente Accordo saranno compensati "a corpo" o "a misura" o "in parte a corpo e in parte a misura", tenuto conto di quanto dispone l'art. 59, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo è definito con l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari di riferimento ed alla TARIFFA DEI PREZZI "AM armamento" edita da RFI nell'edizione più recente (ad oggi ANNO 2017), al netto del ribasso d'asta, alle quantità eseguite.
3. Sono tra l'altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto 1, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
 - tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
 - tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le opere oggetto dell'Accordo complete a regola d'arte, funzionali e pronte per l'uso a cui sono destinate.
4. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di esercizio delle attività degli immobili interessati dall'Accordo e dall'esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla Stazione appaltante in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.
5. Gli oneri per la sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto, in relazione ad eventuali rischi di interferenza descritti nel Piano della Sicurezza specifico per ogni ordine di servizio applicativo, saranno compensati a corpo utilizzando gli Elenchi Prezzi di riferimento e non saranno soggetti a ribasso.
6. Salvo quanto sopra specificato per le lavorazioni notturne e festive e salvo quanto previsto dal presente Accordo, in materia di apprestamenti ed attrezzature di sicurezza speciali, tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore, opere provvisoriale e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle

forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'operatività degli immobili interessati e dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente Accordo.

7. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

8. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente Accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita dei lavori stessi.

9. Restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le spese per indagini su sottoservizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
- le spese per opere provvisoriale (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.) non dovute a oneri da interferenza;
- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
- gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
- gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
- tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
- tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Accordo.

Art. 18) Invariabilità dei prezzi

1. Tutti i prezzi di cui all'articolo 17 si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'Accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 3.

2. Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi ordini di servizio applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.

Art. 19) Contabilità e pagamenti

1. I pagamenti relativi agli ordini di servizio applicativi affidati all'Appaltatore in attuazione del presente Accordo avverranno per stati di avanzamento, al raggiungimento dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00), indipendentemente dall'importo di ciascun ordine di servizio applicativo e salva la possibilità di procedere al pagamento dell'importo relativo al singolo ordine di servizio applicativo, indipendentemente dalla maturazione dell'importo di SAL, qualora detto contratto riguardi un intervento

realizzato sulla base di uno specifico progetto. Qualora non venisse raggiunta l'entità minima per il SAL decorsi 180 (centottanta) giorni si darà corso comunque al pagamento degli interventi effettuati nel periodo.

2. Saranno usati per l'elaborazione della contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato di pagamento.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. L'assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla Stazione appaltante nei singoli ordini di servizio applicativi, in osservanza della vigente normativa.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, D.Lgs. 50/2016, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità ove non già in atti nei riguardi dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

6. L'Autorità è tenuta all'applicazione della normativa in materia di fatturazione elettronica e si informa che il codice IPA è "....." ed il Codice Univoco Ufficio da indicare in ogni fattura è Le fatture cartacee non verranno accettate.

7. Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate a:

8. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Si applica l'art. 113bis del Codice. Trova applicazione altresì il D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 che recepisce integralmente la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi da corrispondere sono determinati secondo la disciplina prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

9. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del procedimento.

10. Il Codice Identificativo gara (CIG) e il Codice Univoco di Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono..... e dovranno essere indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto applicativo.

11. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.

12. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'Appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.

13. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al D.lgs. n. 50/2016, oltre a quelle inserite nel presente Accordo Quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche l'effettuazione delle transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

14. L'Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG (e CUP) di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti,

consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e CUP di riferimento.

15. L'Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

16. È fatto divieto alle imprese mandanti di fatturare alla mandataria. Ciascuna impresa del raggruppamento deve intestare le proprie fatture, ciascuna per gli importi di propria spettanza, direttamente alla Stazione appaltante.

Art. 20) Cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso (ivi compresi i singoli ordini di servizio applicativi e parti di essi), ex art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

2. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo.

3. È vietata la cessione degli ordini di servizio applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il relativo atto indichi con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 21) Polizza assicurativa per rischi da esecuzione e progettazione, responsabilità civile verso terzi

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente Accordo e negli ordini applicativi.

2. Si applica l'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'Appaltatore dovrà pertanto stipulare le seguenti polizze:

✓ polizza assicurativa CAR a copertura di tutti i danni e/o perdite delle opere oggetto degli ordini di servizio applicativi del presente Accordo (la copertura dei danni e perdite alle proprie attrezzature e mezzi d'opera di cantiere è facoltativa) provocati da qualsiasi causa (inclusi, tra gli altri, eventuali atti di terzi e errori di progettazione e/o calcolo) per un importo pari al valore complessivo di tutte le attività dell'Accordo. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere l'estensione di garanzia alle opere/impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi e/o della Stazione appaltante o comunque da esso detenuti, con un massimale di € 1.500.000,00, comprese le spese di demolizione e sgombero;

✓ polizza a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli ordini di servizio applicativi dell'Accordo che può essere inclusa anche nell'ambito della suddetta copertura CAR, ma che comunque deve essere stipulata per un massimale di € 2.500.000,00 per singolo sinistro ed € 1.000.000,00 per persona, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i. Tale copertura assicurativa di responsabilità civile deve specificamente prevedere le seguenti estensioni:

- clausola che preveda la qualifica di "terzi" per tutti i soggetti partecipanti ai lavori, inclusi loro dipendenti; tra i soggetti partecipanti al servizio sono incluse anche le imprese di vigilanza;
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" nei confronti di appaltatori vincitori di appalti diversi, che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetti del presente appalto;
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" anche relativamente ai dipendenti della Stazione appaltante;
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" anche per la direzione delle attività;

- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per l'esecuzione del servizio, salvo il caso di veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile auto che dovranno comunque essere dotati di adeguata apposita assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;
- sollevamento o deposito di polvere;
- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione delle attività;
- colpa grave dell'Appaltatore o degli altri soggetti assicurati e dolo e/o colpa grave delle persone di cui o con cui la/i medesima/i debba/no rispondere;
- obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La copertura delle garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo ordine di servizio applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo ordine di servizio applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo ordine di servizio applicativo risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui sopra. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (GU del 10 aprile 2018, n. 83). La scansione di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere inviata a mezzo PEC alla Stazione appaltante prima della stipula dell'Accordo e in ogni caso, prima della consegna dei lavori del primo ordine di servizio applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente Accordo Quadro).

5. Le garanzie richieste, prestate dall'Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Qualora l'Appaltatore sia già intestatario di polizza CAR e RCT ma con massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto nel presente articolo, potrà stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio di committenza della Stazione appaltante e la responsabilità civile dell'Appaltatore fino ai massimali e alle condizioni richiesti nel presente articolo.

7. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:

- denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione;
- appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
- pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;

- risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato; anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell'Appaltatore;
 - prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di Accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Stazione appaltante.
8. Tutti i veicoli non targati impiegati dall'Appaltatore nel cantiere dovranno essere inseriti nella polizza RCT.
9. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
10. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, autorizza la Stazione appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Accordo o per altri titoli.

Art. 22) Adempimenti dell'Appaltatore in materia di manodopera ed antinfortunistica

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, e a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette norme e disposizioni.
2. L'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CSE), qualora nominato, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
3. L'Appaltatore, fermo restando l'obbligo dell'immediata comunicazione al Direttore dei Lavori e al CSE di ogni infortunio e/o incidente, è tenuto a trasmettere al Direttore Lavori/Coordinatore per l'Esecuzione Lavori la statistica degli infortuni.

Art. 23) Sicurezza

1. Il D.U.V.R.I. ovvero il Piano Operativo di sicurezza ovvero il Piano di Sicurezza e Coordinamento, qualora redatti, costituiscono parte integrante di ciascun ordine applicativo.
2. La Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni relative al singolo ordine applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
3. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
4. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza e i DUVRI specifici, conforme agli originali custoditi dalla Stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il Direttore di cantiere di ogni singolo intervento a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 24) Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti e inquinamento dei siti

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo

da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

2. Qualora nel corso dei lavori di ogni singolo ordine di servizio applicativo emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.

3. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.

4. In ogni caso, è data facoltà alla Stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree. Tali verifiche saranno condotte in conformità con quanto previsto nel Sistema di Gestione per la Qualità e per l'Ambiente adottato dall'Autorità di Sistema Portuale.

5. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.

6. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all'Appaltatore, lo stesso si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

I. l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;

II. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (*I*), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività e a fornire alla Stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

III. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;

IV. l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla Stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per

il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

✓. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo, copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti). La Stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

✓/I. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.

7. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa, ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione del precedente punto 6.

Art. 25) Adempimenti dell'Appaltatore in materia di altri aspetti ambientali

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell'articolo 23, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti.

2. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'Appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.

3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente Accordo, impartite dalla Stazione appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.

4. Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà della Stazione appaltante da parte dell'Appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa Stazione appaltante e dovrà prevedere la realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. È data in ogni caso facoltà alla Stazione appaltante di subordinare il nulla-osta all'effettuazione dello scarico nelle proprie condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. La Stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, controlli sulla qualità dei/delle reflui/acque immessi/e nelle proprie condotte. Le spese per l'effettuazione di tali controlli restano totalmente a carico dell'Appaltatore. La Stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la

separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente possibile.

5. L'Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla Stazione appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata dalla Stazione appaltante.

6. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

Art. 26) Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato speciale d'appalto, al regolamento generale, al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto, qualora la natura del singolo lavoro manutentivo lo richieda, e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere siano eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni consegnati con il contratto applicativo, dal Capitolato Speciale d'Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa o non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 c.c.;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi negli interventi, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- h) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli propedeutici ai lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- i) l' idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- j) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- k) concordare con la Direzione Lavori le modalità e i tempi di intervento per la realizzazione di opere in locali che, per la presenza di attività inderogabili e/o ininterrompibili di funzionamento del laboratorio, richiedessero l'adozione di particolari cautele, ivi compresi turni di lavoro in orario notturno o festivo;
- l) la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte;
- m) la perfetta pulizia degli impianti meccanici, elettrici, ecc., dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori;
- n) l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
- o) le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;
- p) l'esclusività della Stazione appaltante per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature;
- q) l'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dei lavori per necessità inerenti l'esecuzione delle opere;
- r) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (RFI, Comune, ANAS, Acegas-APS, Telecom, privati ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari nonché seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- s) la valutazione di tutte le circostanze ed elementi che possono o potranno incidere sulla determinazione dei costi dei materiali, manodopera, noli e trasporti, nonché sulle modalità esecutive degli interventi che potranno essere affidati, anche in difformità della programmazione effettuata, in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza del contratto;
- t) la valutazione degli oneri connessi alla necessità di effettuare interventi manutentivi sia in forma normale che urgente;
- u) la conoscenza che i singoli interventi potranno essere eseguiti in concomitanza con l'esecuzione di altre opere da parte di terzi e/o della Stazione appaltante, nelle sue stesse aree di lavoro e/o in zone immediatamente adiacenti;

- v) l'immediata notifica alla Direzione Lavori dei rinvenimenti di ruderi od oggetti che rivestano interesse archeologico, storico o artistico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando in merito non si sarà pronunciata la competente Autorità. La Stazione appaltante – fatti salvi i diritti dello Stato in conformità alle vigenti disposizioni di legge – è riconosciuta concessionaria dei diritti eventualmente spettanti all'Appaltatore per il ritrovamento di oggetti di valore o d'interesse scientifico, storico, artistico, archeologico, ecc. nei luoghi di esecuzione delle opere. L'Appaltatore deve consegnare tali oggetti alla committente che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione ed il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato dall'Appaltatore alla Direzione Lavori;
- w) nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della Direzione Lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta della Stazione appaltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta;
- x) il calcolo di tutte le opere in c.a. in base alle condizioni di carico stabilite dalla Direzione Lavori (disegni e calcoli dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori stessa in 3 copie o lucido, debitamente firmate da un professionista abilitato) ed il relativo deposito ai sensi della legge n. 1086/1971 e successive modifiche o integrazioni;
- y) comunicare immediatamente alla Direzione Lavori i ritrovamenti di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ad esempio, stabilizzato, ghiaia, sabbia, ecc.) la cui proprietà resta alla Committente con eventuale stoccaggio in apposita area;
- z) richiedere immediatamente alla Direzione Lavori l'area di stoccaggio e/o di stesa del materiale di scavo prelevato dall'interno del sedime dell'area d'intervento, che non può in nessun caso essere trasportato al di fuori dello stesso, se non dopo l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori;
- aa) comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento riguardante il servizio di reperibilità al fine di evitare carenze o vacanze;
- bb) la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità delle opere, con gli impianti ed attrezzature di cantiere nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti/attrezzature suddetti, nonché adeguate baracche di cantiere, con locali uffici e spazi per le maestranze (spogliatoi, servizi igienici, ecc).

Art. 27) Altri obblighi ed oneri dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c. a consegnare al Direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Accordo e nello specifico ordine di servizio applicativo e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d. a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a

firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.

Coerentemente con il SGS del Porto di Trieste, al fine di garantire la manutenzione “sicura” dell’infrastruttura, il personale dell’appaltatore potrà (nel caso in cui non sia in possesso di abilitazioni specifiche) essere inserito nel SGS del Gestore Infrastruttura previa adeguata formazione specifica e superamento di un esame di idoneità con sostenimento delle relative spese a carico del Contraente.

Periodicamente, sarà verificato il mantenimento delle competenze con le stesse modalità previste dal SGS (SAMAC) ed utilizzate per il personale dipendente.

Le attività oggetto dell’appalto saranno monitorate dal Gestore Infrastruttura secondo quanto previsto dal Regolamento EU n. 1078/2012.

Art. 28) Varianti in corso d’opera – modifiche tecniche

1. Fermo restando l’importo massimo del presente Accordo Quadro, sono ammesse modifiche e variazioni dei singoli ordini di servizio applicativi conseguenti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun ordine di servizio applicativo, se non previamente autorizzata dal Responsabile del procedimento e approvata dalla Stazione appaltante.
3. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
4. Sono ammesse variazioni in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c) del Codice e le modifiche ai sensi del medesimo articolo, comma 1, lett. e) del Codice. Le modifiche e le variazioni del contratto in corso di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice.
5. Sono ammesse le variazioni di cui ai precedenti commi se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate dall’art. 35 del Codice e se il valore della modifica è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto, fermo restando che la modifica non può alterare la natura complessiva dell’Accordo Quadro.
6. In corso di esecuzione dell’Accordo Quadro sarà facoltà dell’Autorità aumentare l’importo massimo originario contrattuale, come riportato nell’art. 4, comma 1 del presente atto, fino al limite del quinto dell’importo originario dello stesso. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, dovrà eseguire le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 29) Consegna dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale ordine di servizio applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere l’Accordo Quadro e incamerare la

cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro o di un appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Se prevista la cantierizzazione, in questa fase l'Appaltatore dovrà:

- approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, ponendo l'impresa in condizione di iniziare le lavorazioni "a pieno ritmo";
- predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
- sottostare alle prescrizioni relative al piano di sicurezza.

5. Rimane sempre facoltà della Stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del presente Accordo, ovvero provvedervi direttamente senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o risarcimento.

Art. 30) Riserve dell'Appaltatore

1. In materia di contenzioso si applica la disciplina delle riserve del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 nelle disposizioni ancora vigenti.

Art. 31) Disposizioni in materia di Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento dell'Accordo bonario si applica l'art. 205, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 32) Programmi lavori

1. Qualora richiesto dal Direttore dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante il programma di esecuzione lavori del singolo intervento nel termine dallo stesso indicato.

2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai singoli ordini di servizio applicativi, da quanto stabilito con il presente Accordo.

3. La Stazione appaltante effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati dall'Appaltatore e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore che provvederà entro il termine stabilito dalla Direzione Lavori ad apportare le eventuali modifiche richieste.

4. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei lavori, i suddetti Programmi costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei lavori.

5. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo degli interventi da realizzare. A tal fine, l'Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei lavori, il programma di esecuzione lavori aggiornato in modo da individuare lo stato di avanzamento di ogni attività per la determinazione dell'avanzamento mensile.

6. Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun ordine di servizio applicativo, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penali previste dal presente Accordo, dovrà presentare al Direttore dei lavori, con specifica istanza, le giustificazioni sottese ai differimenti dei tempi di esecuzione.

7. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Direttore dei lavori applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dell'1‰ (uno per mille) del valore del singolo ordine di servizio applicativo per ogni giorno

di ritardo.

Art. 33) Prove e collaudi

1. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 nonché la normativa di cui al D.P.R. 207/2010 in materia.
2. Al termine dell'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante effettua le operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori eseguiti a quanto previsto nelle specifiche tecniche di ogni singolo intervento o richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Accordo, nell'ordine di servizio applicativo, nel capitolato speciale d'appalto. In particolare le operazioni di collaudo delle opere avverranno secondo le seguenti modalità:
 - a) *collaudo statico*: se previsto dalla normativa vigente, verrà eseguito da apposito/i professionisti nominato/i dalla Stazione appaltante, in corso d'opera ed al termine dei lavori;
 - b) *collaudo tecnico-amministrativo*: potrà essere eseguito da apposito organo nominato dalla Stazione appaltante o sostituito da certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Verranno effettuate visite di collaudo in corso d'opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Il collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l'unico collaudo che comporterà lo svincolo delle ritenute a garanzia.

Art. 34) Ultimazione dei lavori – anticipata presa in consegna dell'opera

1. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun ordine applicativo si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione lavori o, in caso di interventi di minore entità, mediante conferma di avvenuta ultimazione apposta direttamente sull'ordine applicativo.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere anteriormente alle operazioni di collaudo. Si applica l'articolo 230 del d.P.R. n. 207/2010.
3. In particolare la Stazione appaltante si riserva di prendere in uso anticipato, previa redazione di un verbale di constatazione, parte di opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
5. L'accesso al cantiere – ove necessario - dovrà avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei luoghi e dello stato delle finiture e dovrà essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza e ai POS redatti dalle aziende per il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in modo da prevenire ogni possibile infortunio.
6. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente Accordo, si darà atto, mediante “verbale di ultimazione generale”, dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza di questo Accordo.

Art. 35) Accordo bonario – Definizione delle controversie

1. Si applica l'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di transazione.

2. Qualsiasi controversia relativa all'intervento di cui al presente Accordo Quadro ed agli ordini applicativi, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 205 del Codice e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Trieste.

Art. 36) Domicilio

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Vian., con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso, L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Via n. e che gli sono stati attribuiti il Codice Fiscale n. e la Partita I.V.A. n.

Art. 37) Recesso

1. L'Autorità si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della posta certificata, con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In tal caso l'Autorità è tenuta al pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 38) Impegno di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'Accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla Stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'Accordo stesso.

2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

3. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

Art. 39) Trattamento dati personali

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della Stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.

2. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

3. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali

all'attività della Stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 - per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
 - per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
 - diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
 - diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 40) Clausole di cui al D.lgs. n. 231/2001

1. L'Appaltatore si impegna ad adottare, nell'ambito della propria autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 41) Allegati e normativa applicabile

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:

- a. l'offerta tecnica presentata in sede di gara;
 - b. il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
 - c. l'Elenco Prezzi Unitari;
 - d. la TARIFFA DEI PREZZI "AM armamento" edita da RFI nell'edizione più recente (ad oggi ANNO 2017);
 - e. il DUVRI e le proposte integrative al predetto piano proposte dall'Appaltatore;
 - f. il piano operativo di sicurezza e successive modifiche predisposto sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell'Accordo Quadro.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 42) Spese di contratto

Tutte le spese del presente atto e da esso derivanti sono a carico del contraente.

Le prestazioni oggetto del presente atto *non* sono imponibili dell’IVA.

Il presente atto, *essendo soggetto ad IVA*, è da registrare per data certa con esazione dell’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR n.131/1986 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

La Stazione appaltante

.....

L’Appaltatore

.....